



# LEGGE DI STABILITÀ 2016. QUALI MISURE SI INTRAVEDONO IN MATERIA PENSIONISTICA?

ANTONIO LICCHETTA, *Responsabile Interpretazione Normativa Patronato Epasa Cna*

Appare superfluo osservare, e certo non sorprende, che anche la legge di stabilità per l'anno 2016 prevede misure e interventi in materia pensionistica.

Non si tratta, tuttavia, di quegli interventi strutturali che, come da molti auspicato, possano modificare l'attuale architettura pensionistica così come disegnata dalla "Riforma Monti - Fornero" del 2011. Si tratta, invece, di misure che vale la pena comunque di segnalare, in attesa che il Governo introduca, presumibilmente il prossimo anno, norme di sistema che garantiscano un certo grado di "flessibilità in uscita" dei lavoratori verso il pensionamento.

Il testo della legge di stabilità per l'anno 2016 è, al momento in cui si scrive, suscettibile di modifiche e integrazioni, giacché l'entrata in vigore della

legge stessa avverrà, come di consueto, alla fine del mese di dicembre. Nel frattempo, il testo sarà certamente emendato, in misura e in ambiti che oggi non è dato di conoscere.

Tuttavia, è possibile ragionevolmente affermare che le norme, in ambito pensionistico, presenti nel disegno di legge non sembrano di portata tale da fomentare particolari scontri ideologici e conseguenti volontà di modifica. Ne deriva, pertanto, che quanto di seguito riportato dovrebbe conservare la propria identità sino alla versione definitiva della legge di stabilità.

L'intervento più rilevante è quello relativo alle modifiche della misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati).

In base a tale previsione, a decorrere dal 2017 la detrazione risulta pari, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, a:

- 1.783 euro (1.725 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente); resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
- 1.255 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 528 euro (470 euro nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro (7.500 euro nella disciplina vigente), qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).

Resta immutata la disciplina per i casi in cui il soggetto abbia un reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Sempre in base a quanto attualmente previsto nella bozza della legge di stabilità 2016, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, a decorrere dal 2017, la detrazione risulta pari a:

- 1.880 euro (1.783 euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente); resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- 1.297 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 583 euro (486 euro nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro (7.250 euro nella disciplina vigente), qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).

Anche per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, resta immutata la disciplina per i casi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Gli interventi di cui sopra, se attuati, sono certamente apprezzabili. Ma come vengono finanziati?

Ebbene, ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri di cui sopra, è prevista la estensione, agli anni 2017 e 2018, della disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, già prevista, dalla Legge n. 147/2013, per gli anni 2014-2016 e diversa da quella generale, più favorevole, di cui alla Legge n. 388/2000.

Pertanto, al fine di finanziare gli interventi sulla no tax area dei pensionati, anche per gli anni 2017 e 2018 la rivalutazione dei trattamenti pensionistici verrebbe riconosciuta secondo le seguenti misure percentuali:

- 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;
- 95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;
- 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
- 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
- 45% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte il trattamento minimo.

La perequazione transitoria di cui sopra, sebbene meno favorevole rispetto a quella prevista dalla citata legge n. 388/2000, consente comunque di garantire, in qualche misura, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, soprattutto se confrontata con la norma del 2011, oggetto di recente pronuncia di incostituzionalità, che aveva previsto la mancata perequazione per tutte le prestazioni pensionistiche di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS.